



**COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
PROVINCIA DI PAVIA**

Via Libertà n. 47 – 27027 Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382-815233-815165 Fax 0382-815031
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00464180181

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

n. 218 31.12.2018	Aggiornamento del costo di costruzione ai fini del contributo di concessione per l'anno 2019.
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 22.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Claudio Bruni;
- Con decreto Sindacale n. 2 in data 20.03.2018, il Sindaco del Comune di Gropello Cairoli ha nominato Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio, l'Ing. Claudio Bruni.

Richiamati:

- la Legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 29.01.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Aggiornamento 2018/2020";
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gropello Cairoli approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.01.2014 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 62/2013).

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- art. 6 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";
- art 7 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.

Premesso che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della Legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della Legge n. 537 del 1993), ha demandato alle Regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

Visto che l'articolo 48 della legge regionale n. 12 del 2005 dispone che:

- a) Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;
- b) nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta regionale il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo.

Richiamata la propria la Delibera della Giunta Comunale n. 180 del 27.12.2017, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l'anno 2018 in euro 404,96 al metro quadrato, con efficacia fino al 31 dicembre 2018;

Vista la nota di Lega dei Comuni Pavia, in data 29.11.2018 (prot. n. 3913), agli atti, con la quale si comunicano i criteri per la valutazione dell'aggiornamento del costo di costruzione per gli edifici residenziali per l'anno 2019;

Verificato che l'intervenuta variazione ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra il giugno 2017 e il giugno 2018, è stata rilevata rispettivamente secondo gli indici di 107,20 e 101,70 e preso atto del coefficiente di raccordo 1,064 tra base 2010 e la base 2015, per cui il costo di costruzione base risulta aggiornato ad euro 408,77 al metro quadrato;

Preso atto che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione è previsto in euro 408,77 al metro quadrato, come risulta dall'allegata relazione dell'Ufficio Tecnico;

Visto il vigente Statuto Comunale.

D E T E R M I N A

1. di **AGGIORNARE**, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 della legge regionale n. 12 del 2005, il costo di costruzione in euro 408,77 al metro quadrato a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. **DI DARE ATTO** che l'obbligazione diventa esigibile nell'anno 2019.
3. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - va comunicata al Sindaco;
 - va pubblicata all'Albo Comunale per 15 gg. consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni del presente servizio;
 - va comunicata al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Claudio Bruni

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Si dà atto che in riferimento alla presente determinazione è stato registrato impegno di spesa contabile n. sul pertinente stanziamento di bilancio (art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.).

Lì, 31.12.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.
Dott.ssa Elisabeth Nosotti

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174.

Lì, 31.12.2018

Il Segretario Comunale
Dottoressa Elisabeth Nosotti

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10.04.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 10.04.2019

Il Segretario Comunale
Dottoressa Giulia Cropano